

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 27 settembre 2019, n. 234

Variante urbanistica alle NTA del vigente PRG del Comune di Taranto riguardante l'art. 14 (Tab. A2). Valutazione di incidenza (screening). ID_5493.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "*piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti*";

VISTA la Determinazione n.22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA"*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 "*Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)*" (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 "*Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)"*" (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuzione la P.O. "*Vinca forestale*" al Dott. For. Pierfrancesco Semerari

VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 "*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia*"

premesse che:

- con nota prot. n. 25137 del 19/02/2019, acquisita al prot. AOO_089/19/02/2019 n. 1886, il Comune di Taranto trasmetteva istanza volta all'acquisizione del parere di Valutazione di incidenza relativa all'oggetto;
- con nota prot. n. 102948 del 31/07/2019, acquisita al prot. AOO_089/01/08/2019 n. 9601 (assegnata in

data 14/08/2019), il Comune di Taranto ha trasmesso l'attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della L.r. 17/2007 consentendo pertanto l'avvio del procedimento

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla valutazione della variante in oggetto

Descrizione della variante

Secondo quanto riportato nel file "RELAZIONE DETTAGLIATA allegata a Screening VINCA", la variante in oggetto "si sostanzia in una proposta di variante urbanistica all'attuale P.R.G.; ciò in quanto, rispetto le previsioni dello stesso PRG, nel corso degli anni, sono intervenute normative, leggi e piani territoriali sovraordinati (quali ad esempio: L.R. 14/09 e ss.mm. e ii.; L.R. 13/08 e ss.mm. e ii.; L.R. 33/07 e ss.mm. e ii.) che hanno determinato mutamenti significativi in ordine all'uso e alla trasformazione del territorio." (...) "La proposta di variante al PRG in questione si concretizza quindi in una variante normativa non incidente sui parametri e sugli indici urbanistici del P.R.G. vigente e sulle quantità di standards in esso previste.

La variante non comporta infatti modifiche al perimetro della zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali o della relativa destinazione d'uso dell'area, che rimane quella prevista dal Piano Particolareggiato e dal P.R.G.; infatti le zone territoriali omogenee "A2", già classificate come zone E - verde vincolato dal PRG vigente, risultano ancora assoggettate a piano particolareggiato perché caratterizzate da aree destinate a verde vincolato, istituite ad assicurare la conservazione dei valori paesaggistici ambientali e la tutela del patrimonio archeologico eventualmente presente. Tali aree si collocano principalmente a ridosso del litorale dove la vigente disciplina di PRG consente esclusivamente attività agricola. Le suddette aree risultano però in gran parte interessate da numerose richieste di installazione di attrezzature balneari removibili e stagionali che pur rispettando tutte le norme in vigore (compreso la L.R. 17/2015 del P.R.C. e l'art. 45 del PPTR) risultano in contrasto con la disciplina vigente di PRG per le "A2 - verde vincolato", che come detto consentono solo attività agricola. Il PPTR invece, all'art.45, consente alle condizioni ivi indicate, nei territori costieri, l'installazione di attrezzature balneari removibili e stagionali, nonché aree a verde attrezzato e la realizzazione di aree di sosta e parcheggio."

L'art. 14 (Tab. 2) Zone di verde vincolato **attualmente** recita come segue: "Entro i limiti delle zone o delle aree di verde vincolato istituite in particolare per assicurare la tutela e la conservazione di valori paesaggistici ambientali così come la protezione del patrimonio archeologico, è consentita la costruzione dei soli edifici destinati ai servizi per l'esercizio della attività agricole secondo i parametri riportati sulla tabella tipologica allegata e facente parte integrante del presente testo di Norme, con esclusione di qualsiasi costruzione residenziale. Le aree dichiarate d'interesse archeologico dalla Soprintendenza alle Antichità di Taranto non possono essere inoltre interessate da opere di scavo o di movimenti di terra in genere; queste aree infatti sono riservate a campagne di ricerca archeologica. All'interno di questa zona tutte le costruzioni ed anche le trasformazioni colturali potranno essere attuate solamente a seguito del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alle Antichità."

La **riscrittura** dell'art. 14 (Tab. 2) proposta dalla variante è invece la seguente: "Entro i limiti delle zone o delle aree di verde vincolato istituite in particolare per assicurare la tutela e la conservazione di valori paesaggistici ambientali così come la protezione del patrimonio archeologico, è consentita la costruzione dei soli edifici destinati ai servizi per l'esercizio della attività agricole secondo i parametri riportati sulla tabella tipologica allegata e facente parte integrante del presente testo di Norme, con esclusione di qualsiasi costruzione residenziale. Sono consentiti inoltre, per quelle aree ricomprese nei "Territori Costieri" definiti dal PPTR, la realizzazione di strutture balneari stagionali da rimuovere al termine della stagione estiva, in conformità alla eventuale concessione demaniale, alle norme del Piano Regionale delle Coste e, ove approvato, del Piano Comunale delle Coste e del PPTR. In particolare, in conformità al PPTR, sono ammissibili piani, progetti e interventi che prevedano la realizzazione di:

- b2) aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;
- b3) attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non

compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;

Le aree dichiarate d'interesse archeologico dalla Soprintendenza alle Antichità di Taranto non possono essere inoltre interessate da opere di scavo o di movimenti di terra in genere; queste aree infatti sono riservate a campagne di ricerca archeologica.

All'interno di questa zona tutte le costruzioni ed anche le trasformazioni colturali potranno essere attuate solamente a seguito del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alle Antichità."

Descrizione delle area oggetto della variante delle N.T.A.

Le aree interessate dalla variante si collocano (ibidem, p. 17):

- in parte lungo la strada provinciale n.78 che costeggia uno dei due seni del Mar Piccolo;
- in parte in aree comprese tra la Stazione Nasisi, via Galeso, e la Zona P.I.P. del Quartiere Paolo VI;
- in parte riguardano aree ricadenti nel Quartiere Paolo VI di Taranto, comprese tra il Centro Commerciale Ipercoop, l'abitato del Quartiere Paolo VI e l'Ippodromo;
- in parte in aree al limite territoriale del comune di Taranto, lungo l'asse stradale provinciale n.82 a ridosso dei centri abitati di Monteiasi e San Giorgio Jonico;
- in parte riguardano aree ricadenti in zona Lido Azzurro ai limiti del territorio del Comune di Taranto, lungo la S.S.7, e a ridosso del Comune di Statte, in area pressochè industrializzata ed interessata da coltivazioni di cava.
- in piccola parte ricadono in aree comprese tra le borgate di Lama – Talsano – San Vito, aree residenziali queste, in forte espansione abitativa;
- in parte riguardano aree a ridosso del litorale ricadenti nello specifico in zona Cantieristica Navale lungo viale Jonio, in zona San Vito – località Praia a Mare e Lido Bruno, ed in zona Lama contrada Carelli, fino a riguardare zone a ridosso delle Baie di Tramontone e Porto Cupo.
- in parte riguardano aree a ridosso del litorale e ricadenti nello specifico nell'“Isola Amministrativa C” del Comune di Taranto.

Le predette aree sono ricomprese nelle ZSC: “Mar Piccolo”, “Masseria Torre Bianca”, “Murgia di Sud – Est”, “Pineta dell'arco Jonico” nonché nella Riserva Naturale Regionale Orientata “Palude La Vela”. Alcune delle aree costiere son prospicienti alla ZSC mare “Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto”. All'interno delle aree oggetto di variante, secondo i dati riportati dalla D.G.R. N. 2442/2018, sono presenti i seguenti habitat, 1150* (Lagune costiere), 1210 (Vegetazione annua delle linee di deposito marine), 1420 (Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)), 2110 (Dune embrionali mobili), 2120 (Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)), 2210 (Dune fisse del litorale (*Crucianellion maritimae*)), 2250* (Dune costiere con *Juniperus* spp.), 2270* (Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*), 3260 (Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho- Batrachion*), 6220* (Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*)

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Lame_gravine;

- UCP – Cordoni dunari;
- UCP – Versanti;
- UCP – Doline;
- UCP – Grotte (100 m)

6.1.2 - Componenti idrologiche

- BP – Territori costieri;
- BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;

6.2.1 – Componenti vegetazionali

- UCP – Aree umide;
- UCP - Area di rispetto dei boschi;

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP – Parchi e riserve;
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica ("Mar Piccolo", "Masseria Torre Bianca", "Murgia di Sud – Est", "Pineta dell'arco Jonico")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP – Vincolo paesaggistico;
- UCP – Area rispetto rete tratturi

6.3.2 – Componenti percettive

- UCP - strade panoramiche

Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino

Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine

considerato che:

- non è direttamente connesso o necessario alla gestione delle suddette ZSC;
- gli interventi previsti nella riscrittura dell'art. 14 (Tab. 2) delle NTA, così come riportata in precedenza, è riconducibile alla pressione "F05" Creazione o sviluppo delle infrastrutture per lo sport, il turismo e il tempo libero (all'esterno delle aree urbane o ricreative) secondo l'elenco, aggiornato al 07/05/2018, di pressioni, minacce e attività da utilizzare per uniformare tutte le informazioni pertinenti al grado di conservazione di habitat e specie nei siti della Rete Natura 2000, con riferimento agli esiti degli studi per la valutazione di incidenza svolte ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE;
- la riscrittura dell'art. 14 (Tab. 2) non prevede la individuazione puntuale dei possibili interventi previsti dalla medesima norma e, pertanto, sarà necessaria l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza dei singoli interventi i quali dovranno tuttavia essere verificati anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dagli stessi

Ciò premesso, considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, sebbene la variante della norma non sia direttamente connessa con la gestione e conservazione delle predette ZSC, si ritiene che essa non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione delle predette ZSC e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata pur precisando, in questa sede, che, per i singoli interventi riconducibili alle tipologie considerate nella riscrittura dell'art. 14 delle N.T.A. dovrà essere attivata la procedura di valutazione di incidenza verificando anche l'eventuale effetto cumulo generato dagli stessi.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai do-

cumenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto relativo alla *“variante urbanistica alle NTA del vigente PRG del Comune di Taranto riguardante l'art. 14 (Tab. A2).”* per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;**
 - di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss. mm. e ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al soggetto proponente: Comune di Taranto;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ssmi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)